

ART. 22
Giunta Nazionale

1. La Giunta Nazionale è composta dal Presidente dello S.N.A.G., dai quattro Vice Presidenti dello S.N.A.G. e da dieci membri eletti dal Consiglio Nazionale.
2. Essa è convocata dalla Presidenza del Consiglio Nazionale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità oppure su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti e risponde del suo operato al Consiglio Nazionale; nei casi di urgenza la convocazione può essere anche telefonica o a mezzo fax o posta elettronica.
3. La Giunta Nazionale è l'Organo di direzione tra un Consiglio Nazionale e l'altro e provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso e può sostituirsi ad esso in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale le decisioni eventualmente assunte in sua vece.
4. Stabilisce la misura dei contributi ordinari e straordinari dovuti dai soci.
5. Approva e modifica le norme organizzative interne del Sindacato Nazionale su proposta della Presidenza, nonché le norme interne che regolamentano tutti i rapporti tra i Sindacati Regionali, Provinciali, Circondariali, Comunali e il Sindacato Nazionale.
6. Nomina tra i propri membri i componenti gli Organismi statuari dei soggetti giuridici di cui all'art. 2 lett. i) del presente Statuto.
7. Le decisioni della Giunta Nazionale sono prese a maggioranza di voto dei presenti, e non sono ammesse deleghe, in caso di parità di voti prevale la parte che comprende il voto del Presidente, non sono ammesse votazioni segrete.
8. Le riunioni della Giunta Nazionale sono valide quando sono presenti i 2/3 dei suoi componenti.